



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.06.2002
COM(2002) 296 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) Dando seguito ad una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui in particolare le risoluzioni 661(1990) e 986(1995), la Comunità ha interrotto la maggior parte delle sue relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq. Le misure pertinenti sono stabilite nel regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio e, per quanto attiene all'embargo finanziario, nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (2) Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1409(2002), che proroga, per un periodo di 180 giorni a decorrere dal 30 maggio 2002, la validità, tra l'altro, delle principali disposizioni della risoluzione 986(1995). Questa risoluzione istituiva il programma "Oil for Food" e prevedeva un conto presso terzi, alimentato dalle esportazioni irachene di petrolio e prodotti petroliferi.
- (3) La risoluzione 1409(2002) contiene nuove regole riguardo all'autorizzazione delle esportazioni di prodotti civili in Iraq finanziabili a partire dal suddetto conto presso terzi. A tal fine sono state allegate alla risoluzione le procedure riviste. Queste procedure potranno essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2465/96 dopo che il Consiglio avrà adottato le necessarie modifiche a tale regolamento.
- (4) Scopo della revisione delle procedure, le quali saranno applicate dall'Ufficio del programma Iraq (OIP), è di stabilire se un'operazione di esportazione riguarda uno dei prodotti o delle merci soggetti alle speciali restrizioni all'esportazione. L'OIP conferma per iscritto allo Stato membro interessato di aver accertato che l'operazione non riguarda prodotti o merci soggetti all'embargo sulle armi e i prodotti e le merci militari né prodotti o merci figuranti nell'elenco aggiornato delle merci soggette a controllo (Goods Review List - GRL), adottato dal Consiglio di sicurezza. La risoluzione 1409(2002) consente agli Stati di autorizzare le esportazioni in Iraq per le quali è stata ottenuta tale conferma. Se un'operazione non ottiene la conferma e riguarda esportazioni di prodotti figuranti nell'elenco aggiornato delle merci soggette a controllo, spetta al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990) decidere se autorizzare l'operazione di esportazione.
- (5) La risoluzione 1409(2002) proroga la validità della risoluzione 986(1995) e introduce una deroga supplementare alle restrizioni all'esportazione stabilite nella risoluzione 661(1990), ma non pregiudica le regole specifiche esistenti che si applicano alle esportazioni di prodotti per usi strettamente medici, di prodotti alimentari, di materiali e forniture di beni di prima necessità e di parti e attrezzature necessarie a garantire il funzionamento sicuro dell'oleodotto iracheno Kirkuk-Yumurtalik, come previsto nelle risoluzioni 661(1990), 687(1991) e 986(1995). Dovranno però essere rispettate le nuove procedure di applicazione della deroga supplementare, se per le relative esportazioni è necessario un pagamento a partire dal conto presso terzi di cui sopra.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/.../PESC relativa a¹,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq³ vieta, con alcune eccezioni, l'esportazione in Iraq di tutti i prodotti e le merci originari della, provenienti dalla o in transito attraverso la Comunità. Questo regime di esportazione è stato imposto a seguito delle risoluzioni 661(1990), 687(1991) e 986(1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) A norma della risoluzione 986(1995) è stato aperto un conto presso terzi per il finanziamento di talune esportazioni in Iraq. Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409(2002), che stabilisce nuove procedure e regole per l'autorizzazione delle esportazioni in Iraq finanziate a partire dal suddetto conto. Tali procedure e regole si applicano a decorrere dal 30 maggio 2002.
- (3) Di conseguenza, si controllerà se le esportazioni per le quali viene presentata una domanda di finanziamento a partire dal conto presso terzi non figurano nell'elenco delle merci e dei prodotti militari e nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo (GRL), anch'essi adottati dal Consiglio di sicurezza. Il GRL comprende beni, servizi e tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari (beni a duplice uso).

¹ GUL ... del ..., pag. ...

² GUC ...del ..., pag. ...

³ GUL 337 del 27.12.1996, pag 1.

- (4) Se i prodotti da esportare non figurano in tali elenchi, l'Ufficio del programma Iraq (OIP) conferma per iscritto allo Stato che ha presentato la domanda di esportazione che quest'ultima non contiene merci o prodotti figuranti in detti elenchi. In caso di rilascio di tale conferma, l'esportazione è consentita e può essere finanziata tramite il conto presso terzi. Tale pagamento è però soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 8(a) della risoluzione 986(1995), che prevede che l'esportazione avvenga su richiesta del governo dell'Iraq, che l'Iraq garantisca effettivamente l'equa distribuzione dei beni importati e che il Segretario generale riceva conferma autenticata dell'arrivo in Iraq dei beni esportati.
- (5) Se i prodotti da esportare figurano nell'elenco delle merci e dei prodotti militari o nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo, la domanda di esportazione è trasmessa al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990). Le esportazioni non sono consentite se il comitato non dà la sua autorizzazione. Si noti che il comitato può autorizzare le esportazioni di merci e prodotti figuranti nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo, ma non autorizzerà le esportazioni di merci e prodotti militari.
- (6) Le domande relative al finanziamento delle esportazioni in Iraq a partire dal conto presso terzi devono essere presentate all'Ufficio del programma Iraq tramite le missioni diplomatiche degli Stati e le organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite utilizzando il modulo prescritto dal Consiglio di sicurezza. Tale modulo dovrebbe essere utilizzato anche per le notifiche al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990).
- (7) È opportuno che le competenti autorità della Comunità comunichino immediatamente alla persona, all'entità o all'organismo in nome dei quali è stata fatta la domanda, l'eventuale conferma ricevuta dall'Ufficio del programma Iraq o l'eventuale autorizzazione ricevuta dal suddetto comitato. La conferma o l'autorizzazione non hanno bisogno di essere seguite da un'autorizzazione o una licenza d'esportazione, poiché costituiscono una prova sufficiente del fatto che l'esportazione non viola il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio.
- (8) Il regolamento (CE) n. 2465/96 dev'essere modificato per tener conto del fatto che le esportazioni sono consentite se, conformemente alle nuove procedure e regole, è stato confermato che possono essere finanziate tramite il conto presso terzi.
- (9) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) 2465/96 indica che il senso di alcune disposizioni di tale regolamento andrebbe chiarito.
- (10) Le persone, le entità e gli organismi che effettuano scambi con l'Iraq devono essere protetti dai tentativi dell'Iraq di abusare delle operazioni di esportazione-importazione per fini non compatibili con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare dalle pressioni intese all'elusione o alla trasgressione delle disposizioni dei contratti o degli accordi sottoposti all'Ufficio del programma Iraq. A tal fine essi dovrebbero essere obbligati a informare le competenti autorità della Comunità, nel caso siano oggetto di siffatti tentativi o pressioni.
- (11) Per non creare incertezza giuridica presso gli esportatori della Comunità, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2465/96 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 2"

1. "I divieti di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 5 non si applicano all'introduzione nel territorio della Comunità di:
 - (a) merci o prodotti che sono originari o che provengono dall'Iraq e sono stati esportati prima del 7 agosto 1990;
 - (b) petrolio e prodotti petroliferi originari dell'Iraq, a condizione che sia provato per iscritto che il comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato l'acquisto delle merci o prodotti in questione e che il pagamento del prezzo totale sia effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità della risoluzione 986(1995)".
2. "I divieti di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 5 non si applicano all'esportazione da o al transito attraverso la Comunità verso l'Iraq di:
 - (a) prodotti per usi strettamente medici, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia rilasciato un'autorizzazione scritta;
 - (b) prodotti alimentari, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - (c) materiali e forniture di beni di prima necessità, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal suddetto comitato;
 - (d) parti e attrezzature necessarie al funzionamento sicuro dell'oleodotto iracheno di Kirkuk- Yumurtalik, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati autorizzati dal suddetto comitato e purché siano soddisfatte le condizioni di pagamento fissate da tale comitato;
 - (e) qualsiasi altra merce o prodotto, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che l'Ufficio del programma Iraq del Segretariato generale delle Nazioni Unite ha notificato per iscritto che l'esportazione di tale merce o prodotto può essere finanziata tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità della risoluzione 986(1995);

- (f) qualsiasi altra merce o prodotto la cui esportazione sia stata approvata da detto comitato".

3. "I divieti di cui all'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano:

1. alla fornitura di servizi postali o di telecomunicazione, di servizi medici necessari al funzionamento di ospedali già esistenti, o di servizi a carattere non finanziario derivanti da contratti o modifiche a contratti conclusi prima del 7 agosto 1990, se la loro esecuzione ha avuto inizio anteriormente a tale data;
2. ai voli approvati da detto comitato o destinati ad attività delle Nazioni Unite in Iraq, a condizione che una delle autorità competenti di cui all'allegato I abbia confermato per iscritto che il volo è stato autorizzato da detto comitato o è destinato ad attività delle Nazioni Unite in Iraq;
3. ai servizi, comprese le operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente collegati alle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3".

4. Ad eccezione delle notifiche e delle domande presentate da organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite, tutte le notifiche al comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le domande di approvazione da parte di tale comitato e le domande di pagamento indirizzate all'Ufficio del programma Iraq del Segretariato generale delle Nazioni Unite devono essere presentate attraverso l'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona, l'entità o l'organismo interessati sono residenti o insediati, che figura nell'elenco di cui all'allegato I. Nel caso di notifiche, domande e richieste di pagamento relative ad esportazioni in Iraq, la richiesta dev'essere accompagnata dal modulo "Notifica o richiesta d'invio di merci in Iraq" compilato, di cui all'allegato II.

5. "La conferma scritta rilasciata da una delle autorità competenti di cui all'allegato I, cui si fa riferimento nel presente articolo, è valida su tutto il territorio della Comunità. Appena ricevono un'autorizzazione del comitato istituito con la risoluzione 661(1990) o la notifica dell'Ufficio del programma Iraq che un'esportazione in Iraq può essere finanziata tramite il conto presso terzi di cui sopra, le autorità competenti di cui all'allegato I trasmettono immediatamente tale conferma scritta alla persona, all'entità o all'organismo interessati".

2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 4"

1. "Qualsiasi pagamento diretto o indiretto effettuato tramite il conto presso terzi istituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità della risoluzione 986(1995) dovrà essere destinato solo agli scopi indicati nel paragrafo 8 della stessa risoluzione come pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e non dovrà essere utilizzato per nessun altro fine".
2. "Ogni persona fisica o giuridica, entità o organismo denuncia immediatamente ad una delle autorità competenti di cui all'allegato I e, tramite tale autorità o direttamente, alla Commissione ogni tentativo, pressione o atto praticati dal o in nome del governo iracheno o da una persona, un'entità o un organismo iracheni o operanti in nome di tale persona, entità o organismo e intesi ad eludere o a trasgredire in un modo o nell'altro i termini del contratto o dell'accordo sottoposto al

comitato istituito con la risoluzione 661(1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o all'Ufficio del programma Iraq del Segretariato generale delle Nazioni Unite".

3. Sono aggiunti al regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio gli allegati I e II, il cui testo è identico a quello degli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

"Allegato I"

"Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2 e 4

(compilazione a cura degli Stati membri)"

ALLEGATO II

"Allegato II"

"Modulo da compilare per la notifica delle esportazioni in Iraq, la domanda di autorizzazione di tali esportazioni o la domanda di pagamento di tali esportazioni tramite il conto presso terzi delle Nazioni Unite di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

May 2002 REVISED

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990) CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site (www.un.org/Depts/oip/index)			
(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)			
COMM. No.	REGISTRATION DATE	DATE RECEIVED BY UNMOVIC/IAEA (if applicable)	DATE SENT TO THE COMMITTEE (if applicable)
(TO BE COMPLETED BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY or INTERNATIONAL ORGANIZATION)			
1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION		2. CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL	
3. DATE OF SUBMISSION		4. MISSION REFERENCE No.	
5. GOODS TO BE SHIPPED (General description of the goods)		6. NUMBER OF LINE ITEMS ON THE EXCEL FORM ATTACHMENT	7. TOTAL VALUE
			8. CURRENCY ISO CODE
9. EXPORTER Name: Address: Country: Phone/Fax/E-mail:		10. ORIGIN of GOODS (if different from applicant State)	
11. RECEIVING COMPANY/ORG. Name: Address: Phone/Fax/E-mail:		12. SHIPPING ARRANGEMENTS: Select ONE Point of Entry into Iraq ☐ Trebil ☐ Al Waleed ☐ Zakho ☐ Umm Qasr	
13. END USER entity (if different from receiving company/org.) Name: Address: Phone/Fax/E-mail:		14. END USE Provide details of intended end-use. (attach additional sheets if necessary)	

15. METHOD OF PAYMENT

☐ From the Iraq Account in accordance
with SC resolution 986 (1995)

☐ By other arrangement (in this case, disregard page 2)

In this case, please fill out PAGE 2

(Relevant documentation including contract(s) must be attached)

16. ADDITIONAL INFORMATION:

(Attach additional sheet if necessary)

**IF THIS NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ
IS TO BE PAID FROM THE IRAQ ACCOUNT
IN ACCORDANCE WITH SC RESOLUTION 986 (1995)
PLEASE FILL OUT THESE ADDITIONAL BOXES**

(see box 15 on page 1)

MISSION REFERENCE No.:

17. IDENTICAL GOODS PREVIOUSLY SUBMITTED:

Indicate whether or not you have previously submitted an application for IDENTICAL goods.

☐ YES ☐ NO ☐ UNABLE TO DETERMINE

If YES provide Comm. Number reference(s) with respective item number(s)

18. DETAILED LIST OF GOODS:

Indicate whether or not the scope of supply includes any spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables.

☐ YES ☐ NO

If YES indicate whether or not all components of the spare parts, accessories, sets, kits, tool boxes, tools, equipment, special tools, lots or consumables have been listed as separate line items with the relevant description, quantity and price on the attached Excel format application.

☐ YES ☐ NO (in this case, the document will not be registered by the Secretariat)

19. TECHNICAL INFORMATION:

Indicate whether or not the scope of the supply includes (separately or as part of larger item) any of the goods and/or technology specified on the OIP web site (www.un.org/Depts/oip/cpmd/delays)

☐ YES ☐ NO

If YES indicate whether or not the relevant technical specification from for each item has been completed and attached to the application.

☐ YES ☐ NO

20. GRL RELATED ITEM(S) AND/OR TECHNOLOGY:

Indicate whether or not the scope of supply includes any item included in the Goods Review List (GRL). The GRL may be accessed via the OIP web site (www.un.org/Depts/oip...).

☐ YES ☐ NO ☐ UNABLE TO DETERMINE

If **YES** indicate below the line item number and description as from the Excel sheet of these goods considered to be included in the GRL.

Line item No.

Description

GRL Ref. No.

(attach additional sheets if necessary)

IMPORTANT NOTICE

The following attachments are compulsory

- 1) Excel form application listing IN DETAIL all goods (including all spare parts, accessories ...) + diskette
- 2) Contract signed by both parties with all attachments, enclosures and annexes
- 3) All relevant documentations and/or technical specifications of the goods (e.g. brochures, pictures, diagrams, chemical composition, material composition, etc.).

For further guidance regarding completion of application please consult OIP web site (www.un.org/Depts/oip/index)